



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n.7176 e altri/I/CPGT

Delibera n.1045/2026

Il Consiglio nella seduta dell'08.09.2026, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere Cosimo Maria FERRI;

richiamata la delibera consiliare n. 710 del 16/06/2026, pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 23/06/2026, come rettificata con la delibera consiliare n. 783 del 30/06/2026 pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in data 02/07/2026, con cui è stato indetto un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 5 Giudici** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro**;

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia Tributaria di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE
GHEDINI ANNA	GT	CGT I FERRARA	891
FEDERICO ALVINO	GT	CGT I NAPOLI	1031
BARBARO CARMELO	VPS	CGT I REGGIO CALABRIA	133
MINNITI MASSIMO	PS	CGT I REGGIO CALABRIA	305
PETROLO PAOLO	PS	CGT I REGGIO CALABRIA	204
GENISE ANGELO ANTONIO	VPS	CGT I COSENZA	119

vista la risoluzione **n. 6 del 10/12/2024**, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione in via non esclusiva presso le **Corti di Giustizia Tributaria** diverse da quella di organica appartenenza;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:
A) dei nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

B) degli eventuali allegati alle istanze, prodotti dai candidati;

considerato che la richiamata risoluzione n. 6 del 10/12/2024, per contemperare le esigenze dell'ufficio in cui è incardinato il componente interessato con quello delle sedi di destinazione, nonché consentire l'adeguatezza delle funzioni prestate, ha stabilito il “**Limite del numero di incarichi**” il quale è fissato di norma in **4 (quattro)**, inteso come **numero complessivo** delle applicazioni interne ed esterne, prevedendo che il Consiglio può autorizzare un numero maggiore di applicazioni a condizione che vi sia il rispetto del limite del deposito delle sentenze entro i 120 giorni in tutte le sedi di servizio del candidato (di titolarità e di applicazione);

tenuto conto che i candidati:

- provenienti da Corti di grado diverso da quello della sede richiedente le applicazioni;
- richiedenti riduzioni di carico rispetto agli altri componenti del collegio;
- partecipanti per una qualifica inferiore a quella di titolarità;
- sanzionati disciplinarmente nel quinquennio;
- che nell'ultimo anno non abbiano depositato almeno il 40% delle sentenze nel rispetto del termine dei 30 giorni;
- richiedenti di svolgere solo udienze nella modalità da remoto,

possono essere valutati solo in subordine e secondo i criteri di cui al punto 5 della Ris. n. 6/2024;

considerato che il numero dei partecipanti ammessi è superiore a quello bandito e che, pertanto, si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 6/2024;

rilevato che i candidati, dott.ri **Anna GHEDINI, Federico ALVINO e Massimo MINNITI** nelle rispettive domande di partecipazione hanno dichiarato di non essere disponibili a partecipare alle udienze in presenza, e pertanto, possono essere valutati soltanto in subordine;

considerato che il dott. Federico ALVINO è già titolare di n. 4 applicazioni;

considerato che il numero dei partecipanti ammessi è **superiore a quello bandito** e che, pertanto, si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 6/2024;

ritenuto che tra i candidati ammessi per la carica di **Giudice**, dopo avere considerato tutti i criteri di valutazione previsti dal punto 5 della Risoluzione n. 6/2024, quelli da applicare sono i **dott.ri Angelo Antonio GENISE, Paolo PETROLO e Carmelo BARBARO**;

ritenuto che tra i candidati ammessi in subordine per la carica di **Giudice**, dopo avere considerato tutti i criteri di valutazione previsti dal punto 5 della Risoluzione n. 6/2024, quelli da applicare **per i residui n. 2 posti** sono la **dott.ssa Anna GHEDINI ed il dott. Massimo MINNITI**;

visto l'art. 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

vista la Risoluzione Consiliare n. 6 del 10/12/2024;

visti gli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);

visto il D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196;

DELIBERA

L'applicazione in via non esclusiva presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, a decorrere dal 23/09/2026 e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia Tributaria di appartenenza
GENISE ANGELO ANTONIO	GIUDICE	CGT I COSENZA
PETROLO PAOLO	GIUDICE	CGT I REGGIO CALABRIA
BARBARO CARMELO	GIUDICE	CGT I REGGIO CALABRIA
GHEDINI ANNA	GIUDICE	CGT I FERRARA
MINNITI MASSIMO	GIUDICE	CGT I REGGIO CALABRIA

di invitare, altresì, il Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro**, valutate le esigenze organizzative della sede diretta, a comunicare a questo Consiglio **se intende dare seguito all'applicazione della dott.ssa Anna GHEDINI ed il dott. Massimo MINNITI**, che non hanno dato disponibilità a partecipare alle udienze in presenza.

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Il Presidente, prima di effettuare eventuali applicazioni interne ad altre sezioni dei componenti assegnati con la presente delibera, avrà cura di procedere alla verifica del numero complessivo di applicazioni in essere, interne ed esterne e in tutte le sedi ove ognuno presta servizio, onde non superare il massimo previsto dalla Risoluzione n. 6/2024.

DISPONE

La pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, www.giustizia-tributaria.it, nella sezione "PUBBLICITA' LEGALE" e nella sezione "INTERPELLI".

Si comunichi:

- al **Dipartimento della Giustizia Tributaria- Direzione Normativa Affari Giuridici e Magistrati**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza** che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ferrara** che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria** che avrà cura di notificare la presente delibera agli interessati;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio le sezioni di assegnazione.

LA PRESIDENTE

Firmatario1



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria